



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

# Polizza di Assicurazione

(ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94)

**Schema Tipo 2.3  
Scheda Tecnica 2.3**

**COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI  
ESECUZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI  
E GARANZIA DI MANUTENZIONE**

**Polizza: Z075793  
Contraente: ATI CAE S.p.A. –  
COMPAGNIA  
GENERALE  
RIPRESE AEREE  
S.P.A. -  
SIAP+MICROS S.R.L.**

*Specialties - Engineering*

B

f

**Polizza di Assicurazione**  
**Scheda Tecnica 2.3 Emissione**  
**Direzionale**



Zurich Insurance plc  
 Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 6, Irlanda  
 Registro del Commercio di Dublin n. 13446  
 Sottoposto alla vigilanza dell'Autorità Irlandese  
 Rappresentanza Generale per l'Italia  
 Via Benigno Cavigli, 23 - 20159 Milano  
 Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Classe 1) 13/1/08 al n. 1.00064  
 C.F./P.IVA/R.L. Milano 05300900958  
 Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia  
 Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Polizze@zurich.it



**La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.**

Polizza n. Z075793	Rilasciata da (direzione, Intermediario assicurativo ecc.) 950 /Specialities - Engineering/BERGAMO/
-----------------------	--

Contraente (Esecutore dei lavori) ATI CAE S.p.A. - COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAREE S.P.A. - SIAP+MICROS S.R.L.	Codice Fiscale / Partita IVA 01121590374 / 00533641205
--	--

Sede SAN LAZZARO DI SAVENA	Via/Piazza n. civico via Colunga , 20	Cap 40068	Prov.
-------------------------------	--	--------------	-------

Subappaltatore/i Da comunicare	Codice Fiscale / Partita IVA
-----------------------------------	------------------------------

Stazione appaltante REGIONE SICILIANA PRESIDENZA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	Sede ---
--	-------------

Descrizione lavori INTEGRAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI RILEVAZIONE METEOROLOGICA PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE E RILIEVI LIDAR E CARTOGRAFICI IN AREE DI INTERESSE. CIG 7119383CB2 - CUP G69D16002880006	Luogo di esecuzione Regione Sicilia
--	--

Contratto appalto n.	Data stipula	Costo compl. previsto opera stipula € 13.715.307,00
----------------------	--------------	--

Data inizio lavori 15/01/2018	Data fine lavori 09/07/2019
----------------------------------	--------------------------------

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	€ 13.715.307,00	10	€ 10.000,00	€ -	€ -
Partita 2	€ -----	-	€ -	€ -	€ -
Partita 3	€ 500.000,00	-	€ -	€ -	€ -

Sezione B	Massimale sinistro/durata alla stipula	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
	€ 500.000,00	10	€ 5.000,00	€ -	€ -

Data inizio copertura assicurativa 15/01/2018	Data cessazione copertura assicurativa 09/07/2020
--	--

Data inizio copertura assicurativa manutenzione Esclusa	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione Esclusa
--	--

*Handwritten initials*



<b>Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio</b>				
CM	Cod. Interm.:	Ramo/Rischio: 15/72	Documento emesso il: 20/12/2017	
Sostituisce Polizza n°		Definisce Cop. Provvisoria n°		
Premio al perfezionamento:				<b>EUR</b>
	<i>Premio Netto</i>	<i>Imposte</i>	<i>Premio Lordo</i>	<i>Premio Lordo</i>
Nostra Quota:	10.551,57	2.242,21	12.793,78	
Al 100%:	10.551,57	2.242,21	12.793,78	

<b>RIPARTO</b>							
N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %	N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	Zurich Insurance plc	864	100,00	7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

<b>PERFEZIONAMENTO:</b>			
L'importo di €		a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi	
L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO			
-----			

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

-----

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia





<b>DEFINIZIONI</b>
--------------------

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione.

**Azioni di Terzi:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

**Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'Assicurazione.

**Controllore Tecnico:** l'organo di controllo accreditato da SINCERT(\*) secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721.

**Direttore dei Lavori:** il soggetto di cui all'art. 124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

**Decreto:** DPR 12 marzo 2004, n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici".

**Esecutore dei Lavori:** il soggetto di cui all'art. 10 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 al quale sono stati dati in affidamento i Lavori.

**Forza Maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

**Gravi Difetti Costruttivi:** quelli che colpiscono Parti dell'Opera destinate per propria Natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Opera, sempre che, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.

**Indennizzo/Risarcimento:** la Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Lavori:** le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109

**Legge:** la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Luogo di Esecuzione delle Opere:** il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate.

**Manutenzione:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554.

**Opere:** le Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

**Opere Preesistenti:** Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i Lavori assicurati.

**Parti dell'Opera destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'Opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

**Parti dell'Opera non destinate per propria natura a lunga durata:** le Opere di completamento e finiture non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, Opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.



**Progettista dei Lavori:** il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei Lavori da appaltare.

**Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

**Responsabile del Procedimento:** il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

**Scheda Tecnica:** la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

**Schema Tipo:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Società:** l'Impresa di Assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il Rischio e rilascia la copertura assicurativa.

**Somma Assicurata o Massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa.

**Stazione Appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei Lavori.



(\*)SINCERT è stato sostituito nelle sue funzioni e caratteristiche da ACCREDIA dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro mediante decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 pubblicato su GU20 del 26 gennaio 2010



<b>CONDIZIONI GENERALI</b>
----------------------------

**Sezione A****Copertura assicurativa dei danni alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia di Manutenzione****Articolo 1****Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle Opere Preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

- **Partita 1 - Opere**  
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
- **Partita 2 - Opere Preesistenti**  
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del Massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle Opere assicurate;
- **Partita 3 - Demolizione e sgombero**  
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di Sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del Massimale assicurato.

**Articolo 2****Condizioni di Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni Opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
  - b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
  - c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei Lavori;
  - d) per le Opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
  - e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i Lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
- Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

**Articolo 3****Esclusioni specifiche della Sezione A**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di Lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'Opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei Lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
4. i danni da Azioni di Terzi;



*[Handwritten signature]*



- 5. i danni da Forza Maggiore;
- 6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
- 7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- 8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei Lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

- 9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
  - 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
  - 9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
  - 9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
  - 9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di Sinistro;
  - 9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di Sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
- 10. nel caso di esecuzione di dighe:
  - 10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i Lavori di costruzione;
  - 10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
  - 10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del Sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinqueper cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
  - 10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
  - 10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
  - 10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle Opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei Lavori. Le Opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il Risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
  - 10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei Lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

- 11. Lavori su Opere ed impianti Preesistenti:
  - 11.1 i danni materiali e diretti ad Opere ed impianti Preesistenti assicurati alla partita 2, causati da Lavori di sottomurazione, da altri Lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della Franchigia o dello Scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma;
- 12. Lavori su beni artistici:
  - 12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un Sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al Sinistro.

Per la presente garanzia e per ogni Sinistro valgono il limite massimo di Indennizzo, lo Scoperto e relativo minimo o la Franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.



#### Articolo 4

##### Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della Somma Assicurata

La Somma Assicurata alla partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei Lavori, all'importo di aggiudicazione dei Lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo;
- b) lavori a misura;
- c) prestazioni a consuntivo;
- d) lavori in economia;
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Regolamento, la Somma Assicurata è stabilita nel bando di gara. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la Somma Assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per Lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei Lavori, gli eventuali aggiornamenti della Somma Assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le Somme Assicurate per le partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

#### Articolo 5

##### Durata dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei Lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 33, fermo il disposto dell'art. 1901 cod. civ.;
- b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei Lavori;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle Opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
- d) l'uso anche parziale o temporaneo delle Opere o di parti di Opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### Articolo 6

##### Garanzia di Manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un periodo di garanzia di Manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1 della "Sezione A", nonché i danni a terzi di cui alla "Sezione B", dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di Manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 - nonché gli Scoperti e relativi minimi o le Franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di Manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

#### Articolo 7

##### Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al Risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell'art. 30.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.





**Articolo 8****Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio**

I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

**Sezione B****Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle Opere****Articolo 9****Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei Massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai Lavori assicurati alla "Sezione A", che si siano verificati, durante l'esecuzione dei Lavori stessi, nel Luogo di Esecuzione delle Opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'Assicurazione per la "Sezione A".

**Articolo 10****Condizioni di Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che il Luogo di Esecuzione delle Opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) che il Committente abbia designato il responsabile dei Lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza;
- c) che i Lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei Lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del Risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

**Articolo 11****Delimitazione dell'Assicurazione**

Per la presente sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

**Articolo 12****Esclusioni specifiche della Sezione B**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'Assicurazione non comprende:

- a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla "Sezione A";
- b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle Opere ed impianti Preesistenti;



- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai Lavori assicurati alla "Sezione A" sul Luogo di Esecuzione delle Opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione;
- e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei Lavori;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di Opere in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione;
- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione;
- m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione;
- n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- o) i danni da Azioni di Terzi;
- p) i danni da Forza Maggiore;
- q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

#### Articolo 13

##### Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la "Sezione A".  
Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la "Sezione A".

#### Articolo 14

##### Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il Massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della Somma Assicurata per le Opere nella "Sezione A", con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

#### Norme comuni per le Sezioni A e B

#### Articolo 15

##### Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

#### Articolo 16

##### Delimitazione dell'Assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'Opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;





2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di Sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'Opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Assicurazione;
6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

#### Articolo 17

##### Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più Sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, uno Scoperto percentuale dell'importo di ogni Sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una Franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la "Sezione B", l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

#### Articolo 18

##### Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

#### Articolo 19

##### Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'Opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul Luogo di Esecuzione dei Lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'Opera oggetto della copertura.






## Articolo 20

### Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la "Sezione A", l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la "Sezione B", l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla "Sezione A" e ai punti 1 e 2 relativi alla "Sezione B".

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del Sinistro, decade dal diritto all'Indennizzo/Risarcimento.

## Articolo 21

### Procedura per la valutazione del danno (sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al Sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto;



4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 7 della Legge.

#### Articolo 22

##### Mandato dei Periti (sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente Schema Tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

#### Articolo 23

##### Premio

Il Premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le sezioni A e B e per tutto il periodo dell'Assicurazione.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del Premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del Premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di Premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del Premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il Premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

#### Articolo 24

##### Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle Somme Assicurate e per la regolazione del Premio, al momento del Sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle Somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle Somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.



**Articolo 25****Diminuzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro**

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di Indennizzo o Risarcimento dovuto dalla Società per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di Sinistro le Somme Assicurate con le singole partite, i Massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del Premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme Assicurate, dei Massimali e dei limiti di Indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un Premio sino ad un massimo di 5 volte il Premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

**Articolo 26****Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi**

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'Indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

**Articolo 27****Pagamento dell'Indennizzo**

Relativamente ai Sinistri di cui alla "Sezione A", il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del Sinistro.

La Franchigia e lo Scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il Sinistro al lordo dei predetti Franchigia e Scoperto.

Tuttavia la Franchigia e lo Scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

**Articolo 28****Titolarità dei diritti**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'Indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Articolo 29****Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)**

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la Somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



*[Handwritten signature]*



**Articolo 30  
Proroga dell'Assicurazione**

La presente Assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lett. b). In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**Articolo 31  
Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Articolo 32  
Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**Articolo 33  
Foro competente**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Articolo 34  
Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia

-----



**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle "Condizioni Generali" che regolano l'assicurazione:**

**Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione**

- Art. 2** - Condizioni di assicurazione;
- Art. 4** - Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata;
- Art. 7** - Interruzione o sospensione della costruzione.

**Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere**

- Art. 10** - Condizioni di assicurazione.

**Norme comuni per le sezioni A e B**

- Art. 18** - Estensione territoriale;
- Art. 20** - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato;
- Art. 21** - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A);
- Art. 22** - Mandato dei periti (Sezione A);
- Art. 23** - Premio;
- Art. 25** - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro;
- Art. 33** - Foro competente.

**Nonché la seguente Condizione particolare (se operante)**

Condizione particolare aggiuntiva operante solo in caso di coassicurazione – Coassicurazione e delega

**IL CONTRAENTE**  
**(Timbro e firma)**

---

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 C.C.)

Il contraente con la firma del presente modulo

1. dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, di conoscere e accettare integralmente la nota informativa, il glossario e le condizioni di assicurazione costituenti il fascicolo informativo relativo alla Polizza di Assicurazione C.A.R. – Contractor's All Risks – Tutti i Rischi della Costruzione – Appalti pubblici – Polizza di Assicurazione ai sensi dell'art. 30, comma 3 della Legge n. 109/94 – Schema Tipo 2.3;
2. è consapevole che il presente contratto è stato rilasciato sulla base delle informazioni, dei dati tecnici e delle dichiarazioni riportate sopra e nel questionario di prodotto da lui rese nella piena consapevolezza che la loro inesattezza falsità o reticenza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 del codice civile;

**IL CONTRAENTE**  
**(Timbro e firma)**

---





**INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (in prosieguo, il "Codice") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

**1. Finalità assicurative**

I Suoi dati personali - anche sensibili<sup>1</sup> - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società<sup>2</sup>.

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

**2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche**

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società,

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.

(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

**3. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

**4. Titolare del Trattamento**

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

**5. Ambito di comunicazione e diffusione**

**5.1** Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento<sup>3</sup>.

**5.2** Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicate in nota.<sup>4</sup> Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

**5.3** I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

**6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 - Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: [privacy@it.zurich.com](mailto:privacy@it.zurich.com).

<sup>1</sup> L'art. 4 del d.lgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose

<sup>2</sup> Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>3</sup> (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (v) società del Gruppo; (vi) legali; penti; medici; centri medici, (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (ix) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consorzi, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

<sup>4</sup> Società del Gruppo Zurich Insurance Group.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS 196/2003**

a) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità assicurative;

Nome e Cognome/denominazione \_\_\_\_\_ data e firma \_\_\_\_\_  
 Contraente \_\_\_\_\_  
 Assicurato (se diverso dal contraente) \_\_\_\_\_

Il contraente, qualora soggetto diverso dall'assicurato, provvede a rendere noti i contenuti della presente informativa all'assicurato/interessato (assicurati/interessati).

Il Titolare in ogni caso provvederà a fornire al soggetto assicurato (ai soggetti assicurati) copia dell'informativa alla prima occasione di contatto con quest'ultimo (questi ultimi).

b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso**, al trattamento dei miei dati personali non sensibili

	SI	NO
(i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nome e Cognome/denominazione \_\_\_\_\_ data e firma \_\_\_\_\_  
 Contraente \_\_\_\_\_



Polizza  
L'Ass  
predi  
cons  
Ness  
Poli  
Ger  
Eme





**ACCORDO FRA LE PARTI**

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni tutte di polizza (Particolari Aggiuntive dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla Società ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile.

**CONDIZIONI PARTICOLARI E AGGIUNTIVE**

Nessuna

**L'ASSICURATO/CONTRAENTE**

*Zurich Insurance plc*  
*Rappresentanza Generale per l'Italia*

Polizza redatta in n° 3 originali, composti ognuno complessivamente da n° 19 pagine, recanti le Condizioni Generali di Assicurazioni e le Condizioni Particolari Aggiuntive.

Emessa in Milano il 20/12/2017.

